



Decreto n° 09 / Pres.

Trieste, 19 gennaio 2024

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 29/2007, ART.30 BIS. COMMISSIONE REGIONALE CONSULTIVA PER LA MINORANZA LINGUISTICA FRIULANA. COSTITUZIONE PER LA XIII LEGISLATURA.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 19/01/2024


Siglato da:

ANNA D' AMBROSIO

in data 18/01/2024

GIANNI CORTIULA

in data 19/01/2024



Vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) e, in particolare, l'articolo 30 bis, il quale disciplina l'istituzione presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana (nel prosieguo, anche, "Commissione consultiva") e stabilisce che:

- al comma 2, la Commissione consultiva è un organo di consulenza generale per questioni e problematiche riferite alla minoranza linguistica friulana in regione;

- al comma 3, la Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura;

Rilevato che, secondo quanto previsto dal comma 4 del succitato articolo, tale Commissione consultiva è composta da:

"a) l'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Presidente dell'ARLeF - Agenzie regionâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana);

c) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica friulana - Assemblee de Comunitât Linguistiche Furlane, qualora costituita;

d) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, previa intesa;

e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine, previa intesa;

f) il Presidente della Societât Filologiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine;

g) due rappresentanti degli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 24 dagli stessi individuati;

h) un rappresentante dei mezzi di comunicazione di cui all'articolo 23 dagli stessi individuato;

i) un rappresentante nominato della Camera di Commercio Pordenone-Udine, sentita la Camera di Commercio Venezia Giulia, previa intesa;"

Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);

Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.18 del 12 gennaio 2024;

Decreta

1. È ricostituita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana per la durata della XIII Legislatura, così composta:

- dall'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

- da Eros Cisilino, Presidente dell'ARLeF - Agenzie regionâl pe lenghe furlane (ARLeF -

Agenzia regionale per la lingua friulana);

- da Daniele Sergon, Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica friulana - Assemblee de Comunitât Linguistiche Furlane;

- da Paola Coradazzi, in rappresentanza dell'Ufficio scolastico regionale;

- da Gabriele Zanello, in rappresentanza dell'Università degli Studi di Udine;

- da Federico Vicario, Presidente della Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine;

- da Paola Solerti e da Diego Navarria, in rappresentanza degli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 24, della legge regionale 29/2007;

- da Carlo Puppo, in rappresentanza dei mezzi di comunicazione di cui all'articolo 23, della legge regionale 29/2007;

- da Claudio Colussi, in rappresentanza della Camera di Commercio Pordenone-Udine, sentita la Camera di Commercio Venezia Giulia.

2. Ai sensi dell'articolo 30 bis, comma 5, della legge regionale 29/2007, tale Commissione consultiva "Si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza è adottato il regolamento di funzionamento. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente".

3. Ai sensi dell'articolo 30 bis, comma 6, della legge regionale 29/2007 "Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua friulana".

4. Ai sensi dell'articolo 30 bis, comma 7, della legge regionale 29/2007, "Ai componenti della Commissione consultiva, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente".

5. Ai sensi dell'articolo 30 bis, comma 8, della legge regionale 29/2007, i compiti di segreteria sono svolti dal personale della struttura competente in materia di lingue minoritarie.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -